

**IPOTESI DI CODICE DI CONDOTTA AI SENSI DELL'ART. 40 Reg. EU.
2016/679 IN MATERIA DI
"TUTELA E GARANZIE DELLE PARTI NEL CONTESTO DEI SERVIZI DI
GIUSTIZIA RIPARATIVA"**

Nell'assistere al sempre maggiore diffondersi di esperienze applicative del paradigma riparativo nell'ambito minorile, dell'esecuzione di pena detentiva o in misura di comunità di soggetti adulti, nonché nell'ambito della disciplina del Giudice di Pace, non si può prescindere dal legittimare - sotto il profilo delle garanzie - sia la posizione della vittima dei reati, sia la posizione della persona che ha commesso l'illecito.

Venendo all'analisi delle pratiche attuali, va sottolineato che la maggior parte dei casi pervengono agli Uffici di giustizia riparativa (pubblici e privati) per iniziativa reo-centrica e quindi la vittima viene a conoscenza che i propri dati sono stati utilizzati ancor prima di rilasciare il proprio consenso informato. I dati vengono tratti dalla sentenza o da altra documentazione giuridica o tecnica, se in possesso dell'Istituzione inviante, ovvero riferiti dalla persona che chiede di attivare il percorso, laddove non si ricorra a prassi di ricerca informali non sempre condivisibili.

Non si può non segnalare altresì che talvolta i dati sensibili della persona vittima vengono utilizzati sia prima (nelle prescrizioni che vengono imposte irrispettivamente ai soggetti in esecuzione di pena o messa alla prova), che dopo i percorsi riparativi (nella valutazione dei percorsi trattamentali) dalla Magistratura ordinaria, minorile o di sorveglianza all'interno dei propri provvedimenti.

Problema opposto è quello che, in mancanza di possibilità di reperire la vittima, si priva di fatto quest'ultima dell'occasione di giovare del proprio diritto di informazione e quindi della possibilità di scegliere un percorso che ripari gli effetti dell'illecito, come prefigura la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Non è superfluo citare che – dall’ esperienza dell’Organismo che presenta la proposta – emerge l’importanza della riparazione che, se scelta volontariamente, consente alla persona che ha subito il fatto e a quella che lo ha commesso di andare oltre la cristallizzazione dell’evento. La scelta non può però effettuarsi se non in seguito ad una risposta al diritto di informazione delle parti rispetto al paradigma riparativo.

Dal punto di vista di chi ha commesso l’illecito va segnalato infatti che ancor oggi¹, tranne che in talune realtà territoriali, spesso non viene data alcuna compiuta informazione sulla possibilità di accedere a percorsi riparativi, ledendo di fatto il diritto delle persone coinvolte nel reato all’informazione (e successiva scelta volontaria) del quale rinveniamo invece chiare tracce in diverse norme positive².

I percorsi che afferiscono al paradigma riparativo - autonomi e indipendenti dal circuito giudiziario e dalle procedure di esecuzione della pena, come disegnati nei documenti internazionali³ - non possono essere sottoposti ad una rigida tipizzazione, né i relativi risultati si prestano ad essere precostituiti, dipendendo essi dalla capacità delle Parti, con l’aiuto del terzo neutro-facilitatore, di costruire la “regola” adatta al superamento degli effetti determinati dal reato.

Nel contempo, se è improprio parlare di procedure standard, è tuttavia necessario definire un sistema di garanzie per le Parti che, volontariamente e consapevolmente, intraprendono tali percorsi, onde tutelare la libertà e confidenzialità degli stessi.

L’assenza di una disciplina legislativa specifica, malgrado l’impegno su diversi fronti⁴, nonché la presenza di numerosi spazi normativi che - di contro legittimano l’uso di pratiche riparative ma non le definiscono, lascia la

¹ Tranne che nelle realtà dove la Magistratura minorile più sensibile invia i casi agli Uffici di mediazione penale minorile (ove esistenti)

² vedi all. 1 del Codice di condotta

³ In ultimo la Racc. (2018)8 vedi capo V n. 27 e capo VII n. 59 segnala per esempio l’importanza di mantenere una qualche misura di flessibilità e di individuare percorsi innovativi.

⁴ Vedi in particolare i lavori degli Stati Generali dell’esecuzione penale – tavolo 13, Giustizia riparativa e tutela delle vittime dei reati, nonché lo Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima”, attuativo della delega contenuta nell’art. 1 comma 82 lett. f) della l. 23 giugno 2017 n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario).

possibilità ancor oggi di trovare un giusto equilibrio tra la formalità necessaria per definire giuridicamente il nuovo paradigma (armonizzandolo con il nostro sistema penale), e la flessibilità necessaria del paradigma stesso, facendo tesoro delle esperienze più importanti sviluppatasi negli ultimi venti anni.

Uno degli strumenti principali diviene in ogni caso il presente Codice di condotta sul trattamento dei dati personali così critici - materia mai compiutamente trattata⁵ ma citata spesso nei documenti europei quale esempio di recepimento incompleto⁶ - come modalità di tutelare il diritto ad una preliminare corretta informazione sia sui percorsi riparativi sia sull'uso dei propri dati, che si pone quale diritto soggettivo e per la vittima e per il reo, pregiudiziale per esercitare la loro libera scelta.

La flessibilità non può significare - va detto - assoluta discrezionalità di chi opera in questo campo - quale che sia il suo ruolo - nell'adottare pratiche di trattamento dati personali indebitamente ampie - o comunque eccedenti la finalità - rispetto al loro evidente livello di criticità, riguardo peraltro soggetti che appartengono a sistemi di particolare vulnerabilità.

Il Codice di condotta intende pertanto disciplinare l'uso legittimo dei dati personali da parte sia delle Istituzioni invianti che di Uffici di giustizia riparativa, quale pregiudiziale rispetto all'attivazione di percorsi riparativi.

La proposta è curata da

Dott.ssa Maria Pia Giuffrida, Presidente Associazione Spondé Onlus, mediatore penale
Prof. Giuseppe Di Chiara, Professore ordinario Giurisprudenza, Università di Palermo
Dott.ssa Gloria Marcoccio, Esperto in materia di privacy&sicurezza, Data Protection Officer
Dott. Fabrizio Giorgelli, Avvocato, mediatore penale (gruppo Abele)
Dott. Ettore Corsini, per conto di RLaw - Regulatory Law Firm
Dott.ssa Grazia Azzali, Mediatore penale Associazione Spondé
Dott.ssa Flavia Petruzzello, Consulente privacy

⁵ di cui non si rinviene alcun riferimento nemmeno nel Regolamento del Ministero della Giustizia (DECRETO 12 dicembre 2006, n. 306 - Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")»). <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/15/007G0002/sg> e DECRETO 24 luglio 2014, n. 123 - Regolamento recante: «Modifiche al decreto 12 dicembre 2006, n. 306, recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia.». [http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/26/14G00135/sg.](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/08/26/14G00135/sg)

⁶ Relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo al Consiglio (Bruxelles 11.5.2020 Com. (2020)188).